

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

CIRCOLARE N. 78/2001

Prot. n. 3658 del 6 Agosto 2001

**DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI
IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO
FAMIGLIE**

Direzione Generale AA.GG. e del
Personale

Alla Direzione Generale RR.LL.

Alle Direzioni Regionali del
Lavoro

Settore Politiche del Lavoro
Settore Ispezione del Lavoro
Loro Sedi

Alle Direzioni Provinciali del
Lavoro

Servizio Politiche del Lavoro
Servizio Ispezione del Lavoro
Loro Sedi

Alla Provincia Autonoma di
Bolzano Rip. 19 – Ufficio Lavoro
Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento
Assessorato al Lavoro Trento

Alla Regionale Autonoma Friuli
V.G.

Agenzia Regionale per l'Impiego
Trieste

Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro–Uff. Reg.le
Lavoro

Ispett. Reg.le Lavoro Palermo

OGGETTO : Art. 27 1° comma lett. i) – ingressi cittadini stranieri per lavori o una o più fasi realizzative di contratti di appalto aventi ad oggetto la esecuzione all'estero delle opere o dei servizi. Procedure per verifiche dei Servizi Ispezione del Lavoro

Si fa riferimento alla circolare n. 82/200 riguardante le disposizioni sulle procedure d'ingresso ai sensi dell'art. 27, 1° comma lett i) del T.U. n. 286/98 per l'esecuzione di opere determinate o di prestazioni di servizi in appalto.

Le procedure da seguire per la realizzazione dei dischi al suddetto titolo riguardo anche i lavoratori stranieri, dipendenti di società estere con nazionalità extracomunitaria, che devono essere distaccati presso aziende sul territorio italiano al fine di controllare o verificare presso le stesse lo svolgimento di lavori oppure di una o più fasi realizzative di contratti di appalto aventi ad oggetto la esecuzione all'estero delle opere o dei servizi.

Tali ingressi, pertanto, seguono la disciplina già disposta con la citata circolare per i distacchi ex art. 27 1° comma lett. i), perché rispondenti alla vigente normativa in materia di appalti.

Per quanto concerne gli accertamenti di competenza del Servizio Ispezione in ogni caso di ingresso ai sensi del predetto art. 27, fermo restando quando previsto nell'ultimo periodo della circolare n. 82/2000 in merito all'attività del Servizio Ispezione del Lavoro su propria iniziativa od anche, se ritenuto necessario, a richiesta del Servizio Politiche del Lavoro,

si chiarisce quanto segue.

Il Servizio Politiche del Lavoro può procedere al rilascio delle autorizzazioni al lavoro sulla base di attenta verifica della documentazione cartacea anche senza il preventivo accertamento ispettivo.

Il Servizio Politiche del Lavoro deve aver cura di inviare le autorizzazioni rilasciate, unitamente a tutta la documentazione acquisita agli atti, all'organo ispettivo che, trascorrono un ragionevole lasso di tempo atto a consentire l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri, deve provvedere all'accertamento "in corso d'opera" riferendone gli esiti entro un terzo del periodo di validità dell'autorizzazione.

Tale accertamento consiste nelle verifiche presso la sede dell'azienda o, comunque, presso il luogo dove si eseguono le prestazioni oggetto del contratto di appalto ed in corso di esecuzione dello stesso.

Le suddette verifiche devono riguardare la effettiva presenza dei lavoratori extracomunitari per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione, la esistenza effettiva dei requisiti relativi all'autonomia organizzativa dell'impresa appaltatrice previsti dalla L. 1369/60 nonché il rispetto del trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di categoria applicato ai lavoratori stranieri.

A questo proposito si rileva la necessità che nell'autorizzazione venga sempre indicato con esattezza il luogo ove si svolgeranno i lavori oggetto di contratto di appalto e, ove questo dovesse essere soggetto a variazioni come potrebbe verificarsi nel caso di appalti per lavori edili od in altre circostanze, indicare l'impegno della ditta appaltante a comunicare preventivamente tali circostanze alla Direzione Provinciale del Lavoro competente al rilascio delle autorizzazioni che ne informerà immediatamente l'organo ispettivo. Le visite ispettive possono essere concordate ed inserite nel piano di vigilanza periodicamente predisposto dal Servizio Ispezione del Lavoro.

Da quanto sopra ne discende che la validità della autorizzazione al lavoro risulta subordinata all'esito delle suddette verifiche, nel senso che, in caso di esito negativo, l'autorizzazione medesima può essere revocata.

In tal modo, si ritiene di dare piena attuazione al principio, già evidenziato nella circolare n. 82/2000, cui si è ispirato il legislatore per non favorire situazioni di fatto di elusione del rispetto delle quote programmate di ingressi per lavoro di stranieri, nel quadro generale di realizzazione dei flussi d'ingresso.

FIRMATO

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela

CARLA'